

Luca Serianni

Il testo della Costituzione e la padronanza linguistica

(doi: 10.12828/100689)

Scuola democratica (ISSN 1129-731X)

Fascicolo speciale, maggio 2021

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Il testo della Costituzione e la padronanza linguistica

di Luca Serianni

Title: The Italian Constitution and Linguistic Mastery

ABSTRACT: *A law in 2019 introduced the teaching of civic education in Italian schools. This paper proposes some didactic approaches: a reflection on the social and historical implications of the words of the Italian Constitution, and the pursuit of a true understanding of individual sections by pupils.*

KEYWORDS: *Civic education, Social and historical implications, Understanding by pupils*

1. La riforma

Dall'anno scolastico 2020-2021 sarà operativa la legge 92/2019 sull'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado. È un traguardo importante, per almeno due motivi: il primo è l'obiettivo stesso della norma, che mira a far raggiungere agli alunni una «partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità» (art. 1); il secondo è il carattere, più volte ribadito nella legge e nelle Linee guida, della «trasversalità» dell'insegnamento, pure in presenza di un docente coordinatore. In effetti, come si legge nell'Allegato A delle Linee guida per l'attuazione della nuova legge, «Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno».

Il primo passo da compiere in sede didattica è assicurarsi della comprensione del testo o dei testi oggetto di riflessione. In diversi articoli (e da ultimo in un

Luca Serianni, «Sapienza» Università di Roma,
bandelisco@gmail.com

intervento del 2009) Tullio De Mauro ha sottolineato l'alto grado di leggibilità della Carta, grazie al lessico (il 74% dei lemmi appartiene al vocabolario di base) e alla sintassi (in particolare alla lunghezza e al tasso di subordinazione del periodo). L'insieme dei due fattori porta a un indice di leggibilità di 50 – in una scala in cui 100 rappresenta la soglia, puramente teorica, di leggibilità massima –, un indice sufficientemente alto per essere in grado di assicurarne la comprensione, attraverso la lettura diretta o una lettura guidata, del 42% della popolazione non analfabeta negli anni in cui fu scritta e di quasi il 90% sessant'anni dopo (De Mauro, 2009).

Verissimo. Tuttavia, capire il significato di parole come *democratico*, *sovranità*, *popolo*, *esercitare*, *limite* – per attingere esempi dell'art. 1 – non significa cogliere tutte le implicazioni del testo e nemmeno i problemi interpretativi aperti. «La sovranità appartiene al popolo»: ma cosa si intende per *popolo*? La nozione coincide qui con quella di *corpo elettorale*, ossia con l'insieme di cittadini italiani maggiorenni non privati del diritto di voto (per sentenza penale irrevocabile e in alcuni casi per «indegnità morale», come per i falliti: 48 Cost.): ma questo esclude dall'esercizio della sovranità popolare i cittadini minorenni e lascia irrisolto «il problema della composizione del *popolo* rispetto alla *popolazione stabile* di un dato territorio», un tema di grande rilevanza, data l'«elevata mobilità umana che caratterizza l'epoca attuale» (Olivetti, 2006: 17); e, aggiungiamo, di assoluta evidenza per un bambino e un adolescente, abituato a interagire con coetanei di diversa provenienza etnica.

Anche la dichiarazione iniziale (la Repubblica «è fondata sul lavoro») non è di immediata evidenza; e infatti non manca chi vorrebbe modificare il dettato costituzionale¹. In realtà si tratta di uno strumento di attuazione della giustizia sostanziale, che vincola lo Stato a intervenire nell'attività economica, quando le normali dinamiche nel rapporto tra domanda e offerta di lavoro siano compromesse, come del resto viene esplicitamente asserito dal successivo art. 4 (Perlingieri e Messinetti, 1997: 4).

Toccare temi del genere a scuola potrebbe sembrare eccessivo: non dobbiamo certo formare costituzionalisti in erba. Ma secondo me ha un valore educativo specifico: insegnare a leggere un testo chiave della nostra impalcatura

¹ Suscitò vivaci polemiche a suo tempo l'intervista di Renato Brunetta, allora ministro della Funzione pubblica (a *Libero*, 2 gennaio 2010), secondo il quale «stabilire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla».

civile e sociale significa far sì che i discenti si abituino a riflettere sul senso delle affermazioni, specie quelle che a tutta prima appaiono elementari nelle scelte lessicali e sintattiche.

2. Dalla lingua alla società

La Costituzione offre anche un'occasione particolarmente utile per riflettere sul funzionamento della vita pubblica e anche sulle grandi trasformazioni della storia recente.

La «sovranità» popolare si esprime tipicamente attraverso le elezioni. L'Italia si definisce una democrazia rappresentativa perché gli elettori delegano a loro rappresentanti il potere di legiferare nelle rispettive assemblee; ma esiste anche un istituto tipico della democrazia diretta, il referendum. Però entrambe le fattispecie di questo istituto – il referendum abrogativo di una legge ordinaria (75 Cost.) e quello che modifica in qualche punto il dettato costituzionale (138 Cost.) – presuppongono una precedente iniziativa parlamentare (il primo) o, il secondo, una votazione parlamentare definitiva in misura inferiore ai due terzi dei componenti delle Camere: in primo piano sono pur sempre i rappresentanti del popolo, non i singoli individui che lo compongono.

Il referendum abrogativo può essere illustrato in classe attraverso l'esempio del referendum sul divorzio (1974), in cui si chiedeva agli elettori di cancellare la legge del 1970 che introduceva il divorzio in Italia: vinsero i no e il divorzio restò nel nostro ordinamento.

Altri due articoli si prestano bene a un esercizio di comprensione che vada oltre la lettera e metta in luce il contesto storico dal quale è scaturita una certa norma. L'art. 3, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini, è – come dicono i giuristi – una «supernorma» che accomuna gli ordinamenti di tutte le democrazie europee e che risale ai principi della Rivoluzione francese; ma il principio di uguaglianza sostanziale espresso dal secondo comma («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ecc.») «non è rintracciabile né nei Trattati comunitari, né nelle Carte dei diritti che in essi sono [...] richiamate» (Giorgis, 2006: 109). Il principio di uguaglianza viene declinato in modo ridondante: una volta detto che tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge» può sembrare superflua (una 'ripetizione', per adoperare uno stereotipo

in voga nelle correzioni scolastiche) la successiva precisazione «senza distinzione di sesso, di razza» ecc.

Ma non è così. Non solo perché l'insistenza su questo concetto gli conferisce particolare forza illocutiva, ma anche perché alcune conquiste sono continuamente rimesse in discussione (pensiamo ai risorgenti atteggiamenti di razzismo) o rappresentano un'acquisizione recente, come nel caso della parità delle donne (l'accesso femminile alla Magistratura risale al 1963, quello alle Forze Armate al 1999).

E pensiamo anche, su questa linea, al diritto di famiglia: negli anni 1968 e 1969 la Corte costituzionale ha abrogato gli articoli 559 e 560 del codice penale, che sanzionavano in forma dissimmetrica l'infedeltà della moglie e del marito: la prima commetteva il reato di adulterio se aveva un rapporto extracongiugale, il secondo incorreva nei rigori della legge solo se teneva «una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove»: la *ratio* non era quella di punire l'infedeltà maschile, considerata veniale, ma la stabile relazione adulterina nella casa coniugale, che comprometteva l'unità della famiglia, il bene giuridico tutelato prioritariamente nella legislazione dell'epoca. Così, una legge ordinaria del 1975 ha tra l'altro riformulato completamente l'art. 144 c.c. Più di ogni commento basterà confrontare le due versioni: si passa da «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede di fissare la sua residenza» a «I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi».

Un articolo che si presta a una lettura per dir così stratigrafica, che ne metta in luce le implicazioni e anche i precedenti storici è l'art. 27 Cost. Dopo avere affermato il principio che la «responsabilità penale è personale» e la non colpevolezza dell'imputato fino alla sentenza definitiva, l'articolo afferma che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». La pena di morte non è ammessa, «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» (ma nel 1994 è stata eliminata anche questa ipotesi). È importante fare emergere i precedenti: Cesare Beccaria, con le sue argomentazioni contro la pena di morte e la tortura, e Giuseppe Zanardelli, autore di un codice penale (1889) che restò in vigore fino al fascismo e «che appare ai nostri occhi incredibilmente moderno» (D'A-mico, 2006: 564). Una volta tanto l'Italia appare in posizione di spicco rispetto

ad altri Paesi europei, che avrebbero abolito la pena di morte solo in anni successivi (Norvegia 1905; Svezia 1921; Spagna 1978; Francia 1981; Gran Bretagna 1998 ecc.). Oggi, in Europa, l'unico Stato che mantiene la pena di morte è la Bielorussia (in qualche altro la pena capitale è prevista dall'ordinamento ma non è più applicata da tempo).

Un tema di cui a scuola si parla spesso è la guerra, si tratti delle guerre del passato o di quelle che insanguinano oggi tanta parte del mondo. Ottima occasione per soffermarsi sull'art. 11: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». In un primo tempo i costituenti avevano usato il verbo *rinunziare*, ma *ripudiare* ha «una portata più energica, comprendendo al suo interno sia una manifestazione di 'condanna' che di 'rinuncia' alla guerra» (Cartabia e Chieffi, 2006: 265). Il dettato dell'articolo è stato richiamato nel dibattito pubblico in anni recenti a proposito degli interventi militari dell'Italia, nella cornice di accordi internazionali, in Serbia contro Milošević (1999) e soprattutto nella Seconda guerra del Golfo (2003), largamente presente nella memoria comune anche per la strage di Nassiriya (ai caduti di Nassiriya sono dedicati i nomi di vari istituti scolastici e diversi odonimi: a Parma, Monza, Bari, Rende [Cosenza] ecc.).

Infine, un'ultima riflessione sull'art. 10 Cost., che nel terzo comma garantisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Ancora una volta ci confrontiamo con un articolo che ha un forte impatto sull'attualità, e in particolare sul fenomeno della migrazione. La parola *asilo* evoca in primo luogo per qualsiasi parlante l'asilo nido dei bambini fino a tre anni (mentre la parallela istituzione destinata ai bambini dai tre ai sei anni non si chiama più asilo infantile ma scuola d'infanzia). I ragazzi più grandi, se hanno letto *I Promessi Sposi*, possono ricordare il diritto d'asilo concesso al futuro fra Cristoforo che, dopo aver ucciso in duello il suo avversario, si rifugia nel vicino convento dei Cappuccini: vicende di una parola, ma anche di un istituto giuridico che ha secoli di storia e che si è manifestato in modalità diverse. Può essere interessante ricordare che di asilo ecclesiastico si è parlato anche in anni recenti e recentissimi, negli Stati Uniti (*Sanctuary Movement*) e in Germania (*Kirchenasyl*), a proposito del diritto da parte della polizia di violare luoghi di culto in cui si fossero rifugiate persone ricercate.

3. Comprendere la lettera del testo

Ancora prima di questa comprensione che chiamerei ‘di secondo grado’ – e di cui ho inteso offrire solo alcuni esempi possibili – esiste la comprensione della lettera del testo, da saggiare con tipici strumenti linguistici. Ecco quattro possibili applicazioni, tratte dai primissimi articoli (*Principii fondamentali*) che potrebbero funzionare per gli ultimi anni della primaria (il secondo e il terzo) o per la secondaria di primo grado (gli altri due).

- *Lessico*. Art. 2: «La Repubblica [...] richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Domanda: cosa vuol dire *inderogabili*? a) perentori, b) prorogabili, c) inevitabili, d) inestimabili. [Classico test, per allestire il quale bisogna come sempre avere l’accortezza di scegliere distrattori che abbiano un’astratta plausibilità; in sede di commento l’insegnante inviterà ad analizzare l’aggettivo corretto e a farne riconoscere l’appartenenza alla famiglia di *derogare* e *deroga*].

- *Significato del contesto (1)*. Art. 4: «La Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il xxx al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo xxx. Ogni cittadino ha il xxx di svolgere, secondo la propria possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Consegna: inserire in luogo di xxx il sostantivo *diritto* o *dovere*. [*Diritto* e *dovere* sono parole centrali dell’intera Carta: il titolo primo della prima parte (artt. 13-28) è dedicato appunto ai *Diritti e doveri dei cittadini*].

- *Significato del contesto (2)*. Art. 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Domanda: alla luce di questo articolo, ci sono casi in cui l’Italia può partecipare a una guerra? [Anche prescindendo dalle particolari vicende storiche che sono state evocate prima, la risposta è affermativa: è sempre lecita la guerra difensiva rispetto a un aggressore].

- *Inferenze sintattiche*. Art. 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Domanda: l’inciso *una e indivisibile*: a) rappresenta un’indicazione accessoria, b) ha una sfumatura causale, c) ha una sfumatura concessiva? [Dei tre, è il test più impegnativo, anche perché il rapporto concessivo è meno immediato di altre possibili relazioni sintattiche; ma non dovrebbe essere arduo per un adolescente ricavare che, in un articolo che

garantisce l'autonomia delle varie compagini amministrative, ribadire l'unità statale dell'Italia funge da bilanciamento].

La legge 92/2019 tocca molti aspetti di educazione alla cittadinanza che nella Costituzione mancano per ovvie ragioni storiche (la cittadinanza digitale) o sono marginali (la sostenibilità ambientale è altra cosa rispetto alla «tutela del paesaggio» dell'art. 9) e non si riduce alla lettura consapevole della Costituzione, in particolare della prima parte. Credo però che questo sia un passaggio ineludibile: non perché le sue norme non possano essere discusse e riformate, secondo una procedura prevista dalla stessa Carta (una procedura giustamente complessa per evitare il rischio di far venire meno il mirabile equilibrio dell'insieme); ma perché – faccio mie le parole di un presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick – nel contesto attuale, «con la violenza, con l'intolleranza verso i cosiddetti 'diversi', la Costituzione sta diventando un kit di sopravvivenza in un ambiente ostile». Dunque, un momento centrale nella didattica dell'educazione civica.

Riferimenti bibliografici

- Bifulco, R., Celotto, A. e Olivetti, M. (2006) (a cura di), *La Costituzione Italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino, UTET.
- Cartabia, M. e Chieffi, L. (2006), «Art. 11», in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Torino, UTET, pp. 263-305.
- D'Amico, M. (2006), «Art. 27», in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Torino, UTET, pp. 563-79.
- De Mauro, T. (2009), «Il linguaggio della Costituzione», *Lid'O. Lingua italiana d'oggi*, VI, 31-42.
- Flick, G.M. (2020), «Costituzione e cittadinanza», in *Ris. Rivista dell'istruzione*, XXXVI, 8.
- Giorgis, A. (2006), «Art. 3, 2° co., Cost.», in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Torino, UTET, pp. 88-113.
- Olivetti, M. (2006), «Art. 1», in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Torino, UTET, pp. 5-37.
- Perlingieri, P. e Messinetti, R. (1997), «Principi fondamentali», in P. Perlingieri, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 1-65.

